

Oggetto: Unico PF - Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva – Quadro RM (terza parte)

Introduzione

I redditi soggetti a tassazione separata sono quelli previsti dai seguenti articoli del TUIR:

- ✓ Art. 17 (Tassazione separata);
- ✓ Art. 7 comma 3 (Redditi percepiti da eredi);
- ✓ Art. 18 (Redditi di capitale di fonte estera percepiti da residenti non assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva);
- ✓ Redditi di capitale di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 239/2006 sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva.

Per tassazione separata si intende un diverso calcolo dell'imposta rispetto a quanto avviene per i redditi di altra natura.

Le prime otto sezioni del quadro RM sono state oggetto di approfondimento nelle circolari n. 69 e 70. In questa sede verranno trattate le successive sezioni.

Sezione IX - Quadro RM (Premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto)

Tale sezione è dedicata all'indicazione dell'ammontare dei versamenti integrativi per i quali si è fruito della detrazione di imposta, relativi ai contratti di assicurazione sulla vita del contribuente, stipulati o rinnovati entro il 31.12.2010 e successivamente integrati. L'integrazione (come chiarisce la Risoluzione n. 378/2002) non costituisce una novazione oggettiva, nel caso in cui il riscatto avvenga nel corso dei cinque anni successivi alla data della anzidetta integrazione del contratto.

Sezione X - Quadro RM (Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2, D.L. 282/2002 e successive modificazioni)

In tale sezione va indicato il valore dei terreni trattati dall'art. 67 co.1, lett. a) e b) del Tuir rideterminati ai sensi dell'art. 2 del D.L. 282/2002 in base alle disposizioni dell'art. 7 della L. 448/2001.

Trattasi delle operazioni di rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione:

- Il cui valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima;
- Per i quali è stato effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva del 4% su tale importo.

Sono soggetti a rivalutazione i terreni posseduti alla data del 01.01.2010, per i quali l'imposta sostitutiva è stata versata sino al 31.10.2010.

La plusvalenza realizzata in seguito a cessione di terreni o, aree dovrà essere indicata negli specifici campi dei quadri RL e/o RM.

Nel caso in cui, un terreno o un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, siano posseduti in comproprietà, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota, per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

Nel caso di più terreni o aree, per i quali sia stato effettuato un versamento cumulativo, dovrà essere indicato in modo distinto, il valore del singolo terreno o, area con la corrispondente quota di imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Sezione XI – Quadro RM (Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge all'effettuazione delle ritenute d'acconto)

Tale sezione è dedicata a quei redditi assoggettabili a tassazione separata, che però sono stati erogati da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti di imposta.

I redditi in questione risultano essere:

- Il trattamento di fine rapporto;
- Arretrati di lavoro dipendente percepiti da badanti, baby-sitter, collaboratori domestici.

Nella sezione XI dovranno, altresì, essere indicate le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in cui il diritto all'indennità risulta da atto con data certa, anteriore all'inizio del rapporto.

Relativamente al trattamento di fine rapporto (TFR), è bene ricordare che il D.Lgs. 47/2000 ed il D.Lgs. 168/2001 hanno previsto una nuova modalità di determinazione del TFR maturato a partire dal 01.01.2001.

Conseguentemente, sarà necessario effettuare una distinzione tra, TFR maturato fino al 31.12.2000 e TFR maturato a partire dal 01.01.2001, a cui seguirà la compilazione di diversi moduli del Quadro RM nel caso di TFR erogati dallo stesso o da diversi datori di lavoro.

Per semplicità e chiarezza, qui di seguito viene proposta una sintesi relativamente alle 2 diverse modalità di determinazione del TFR.

Quote maturate fino al 31.12.2000

- Riduzione dell'ammontare netto del TFR di una quota forfetaria di € 309,97 per ogni anno di anzianità effettiva;
- Per periodi di lavoro inferiori all'anno i (c.d. lavoratori stagionali), la somma da dedurre va rapportata al mese ($309,97:12=€ 25,82$ di detrazione per mese);
- Per rapporti a tempo parziale, riduzione della deduzione in proporzione alla riduzione dell'orario rispetto ai lavoratori a tempo pieno. Per un lavoratore che effettua 30 ore settimanali, in luogo delle 40, la deduzione spettante ammonta ad € 232,48 ottenuti dalla seguente formula: $309,87*30/40$.

Quote maturate dal 01.01.2001

- Importo del TFR ridotto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva dell'11%;
- Non si applica più la deduzione forfetaria;
- Dal 01.01.2001 il TFR deve essere ripartito in **rendimenti finanziari** da assoggettare annualmente ad un'imposta sostitutiva IRPEF dell'11% e in una **quota capitale** soggetta a tassazione separata, con applicazione di una ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta.

Alle quote TFR e altre indennità maturate è dedicato il rigo RM23 del quadro RM.

Nel rigo RM24 verranno indicati gli emolumenti arretrati e nel rigo RM 25 verranno indicate le indennità e le anticipazioni per cessazioni co.co.co.

Sezione XII – Quadro RM (Art. 15, co. 11 D.L. 185/2008)

Tale sezione verrà compilata in caso di imputazione, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, della quota di riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nel co. 10 dell' art. 15 del D.L. 185/2008.

I maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria ed eventuali maggiorazioni dell'IRPEF separatamente dall'imponibile complessivo.

L'imposta dovuta deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio, nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.

Sezione XIII – Quadro RM (Art. 33, D.L. 78/2010)

L'art. 33 del D.L. 78/2010 ha previsto per i Dirigenti e i collaboratori di imprese, che operano nel settore finanziario, un'aliquota addizionale del 10% su emolumenti variabili, corrisposti sotto forma di bonus e stock options, per la parte degli stessi che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione.

Se l'addizionale non è stata trattenuta in tutto o in parte (dirigenti del settore finanziario residenti in Italia con datore di lavoro estero), il contribuente è tenuto a compilare tale sezione per determinare l'imposta addizionale del 10%.

a cura di TaxLawPlanet S.r.l.
www.taxlawplanet.net